

ORDINANZA N° 09/1989

Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e del Circondario Marittimo di Gela ;

VISTE : le norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose (comprese quelle derivanti da petrolio) emanate dal Ministero della Marina Mercantile con Circolare n. 3101995/MP in data 15/03/1984;

VISTO : il “ Regolamento per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l’imbarco il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi “Approvato con D.P.R. 4/02/1984 n. 50 ed i relativi Decreti Ministeriali di attuazione in data 14 e 16 Marzo 1987;

VISTA : la Circolare n.310278/MP in data 20/03/1987 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;

VISTA : la Circolare n. 36 prot.n.92060863 in data 06/04/1987 del Ministero della Marina Mercantile – Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ;

RITENUTO: necessario emanare opportune disposizioni in merito alla prevenzione dell’inquinamento da sostanze liquide nocive a seguito dell’entrata in vigore in data 06/04/1987 dell’Annesso II alla MARPOL 73/78;

RITENUTO: necessario disciplinare la caricazione e la scaricazione delle merci pericolose allo stato gassoso e dei prodotti chimici e dei prodotti chimici liquidi pericolosi;

VISTI : gli artt. 17-30-62 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento Marittimo di esecuzione ;

ORDINA

Art.1

Sono approvate e rese esecutive le allegate “Disposizioni relative alla caricazione e scaricazione delle merci pericolose allo stato gassoso e dei prodotti chimici liquidi pericolosi nonché alla prevenzione dell’inquinamento da sostanze liquide nocive “ le quali entrano in vigore dal 1° maggio 1989.

Art.2

Per quanto non previste e non in contrasto con la presente Ordinanza si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasporto, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido/gassoso , approvato con Ordinanza n.21/86 in data 25/06/1989 di questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela, lì 20 Apr. 1989

F.to

IL COMANDANTE

T.V (CP) Domenico LA FERLA

ORDINANZA N° 09/1989

Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e del Circondario Marittimo di Gela ;

VISTE : le norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose (comprese quelle derivanti da petrolio) emanate dal Ministero della Marina Mercantile con Circolare n. 3101995/MP in data 15/03/1984;

VISTO : il “ Regolamento per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l’imbarco il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi “Approvato con D.P.R. 4/02/1984 n. 50 ed i relativi Decreti Ministeriali di attuazione in data 14 e 16 Marzo 1987;

VISTA : la Circolare n.310278/MP in data 20/03/1987 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo;

VISTA : la Circolare n. 36 prot.n.92060863 in data 06/04/1987 del Ministero della Marina Mercantile – Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ;

RITENUTO: necessario emanare opportune disposizioni in merito alla prevenzione dell’inquinamento da sostanze liquide nocive a seguito dell’entrata in vigore in data 06/04/1987 dell’Annesso II alla MARPOL 73/78;

RITENUTO: necessario disciplinare la caricazione e la scaricazione delle merci pericolose allo stato gassoso e dei prodotti chimici e dei prodotti chimici liquidi pericolosi;

VISTI : gli artt. 17-30-62 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento Marittimo di esecuzione ;

ORDINA

Art.1

Sono approvate e rese esecutive le allegate “Disposizioni relative alla caricazione e scaricazione delle merci pericolose allo stato gassoso e dei prodotti chimici liquidi pericolosi nonché alla prevenzione dell’inquinamento da sostanze liquide nocive “ le quali entrano in vigore dal 1° maggio 1989.

Art.2

Per quanto non previste e non in contrasto con la presente Ordinanza si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasporto, sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido/gassoso, approvato con Ordinanza n.21/86 in data 25/06/1989 di questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modificazioni ed integrazioni.

- “SCH Code” (Bulk Chemical Code): il “ Codice per la costruzione e equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa “ adottato dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO con la Risoluzione MEPC 20(22), come può essere emendato dall’IMO,

a condizione che tali emendamenti siano adottati e posti in vigore secondo le norme dell'art.16 della Convenzione MARPOL 73/76 concernenti le procedure di emendamenti applicabili ad una appendice di un annesso.

- "IGC Code" (International Gas Carrier Code): il " Codice Internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa ", adottato dal Comitato per la sicurezza dell'IMO con la risoluzione MSC 5(48), come può essere emanato dall'IMO.
- " GC Code " (Gas carrier Code) : il Codice per la costruzione l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa " adottato dall'Assemblea dell'IMO con Risoluzione A.328(IX), come è stato emendato o può essere emendato dall'IMO .
- "ICOF" (Certificato Internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa) : il "Certificato attestante la rispondenza all' ISC Code ".
- " CUF " (Certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa) : il " Certificato attestante la rispondenza al BCH Code ".
- "ICOF GC" (Certificato Internazionale di idoneità al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa): il "Certificato attestante la rispondenza dell'IGC Code ".
- "COF GC" (Certificato di idoneità al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa) : il "Certificato attestante la rispondenza al GC Code ".
- "IPPC" (Certificato Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento nel trasporto delle sostanze liquide nocive alla rinfusa): il " Certificato attestante la rispondenza all'annesso II alla MARPOL 73/78 denominato anche "NLS Certificate " .
- "IOPP"(Certificato Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale): il " Certificato attestante la rispondenza all'annesso I alla MARPOL 73/78 ".
- " Attestazione di idoneità al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa " l' Attestazione prevista dall'art.12 delle norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso(comprese quelle derivanti dal petrolio)" annesso alla circolare n.3101995/MP del 15/03/1984 del Ministero della Marina Mercantile .
- " Attestazione di idoneità al trasporto di prodotti chimici pericolosi" l'attestazione, rilasciata dal R.I.N.a, prevista dall'art.8 del D.P.R. del 04/02/1984, n.50

"DISPOSIZIONE RELATIVE ALLA CARICAZIONE/SCARICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE ALLO STATO GASSOSO E DEI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI NONCHE' ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE "

Cap. I

Generalità

Art.1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni; si intende per:

- "CLASSICAL TANKER " una nave costruita od adattata principalmente per il trasporto di carichi di sostanze liquide nocive alla rinfusa, e comprende una "oil tanker" quando trasporta alla rinfusa, totalmente o parzialmente, un carico di sostanze liquide nocive.
- " OIL TANKER" : - una nave costruita od adattata principalmente per il trasporto di "oils", quali definiti nell'annesso I Convenzione MARPOL 73/78, negli per il carico e comprende ogni " combination carrier" (nave progettata per trasportare alla rinfusa sia "oil " che carichi solidi) e "chemical tankers ", quando trasporta alla rinfusa un carico totale o parziale di "oil " .
- "GAS CARRIEE" : una nave cisterna costruita od adattata ed usata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti o altri prodotti di natura infiammabile elencati nel Cap. 19 dell' IGC Code e nel Cap.XIX del GG Code .
- "DRY CARGO SHIP" : una nave costruita ed adattata principalmente per il trasporto di carico secco .
- "NAVE NUOVA" : una nave costruita il o dopo il 1° Luglio 1988.
- "NAVE ESISTENTE " : una nave costruita anteriormente al 1° Luglio 1988.
- "IMO" : International Maritime Organization .
- "MEPO" : il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO .
- "MSC" : il Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO.
- "ISC Code": (International bulk Chemical Code): il " Codice Internazionale per la costruzione e l'equipaggiamenti di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa " adottato dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO con risoluzione MEPC 20(22), come può essere emendato dall'IMO, a condizione che tali emendamenti siano adottati e posti in vigore secondo le norme dell'art.16 della Convenzione MARPOL 73/78 concernenti le procedure di emendamenti applicabili ad una appendice di un annesso.
- " Attestazione di rispondenza ". L'attestazione, rilasciata dal R.I.Na , prevista dall'art.8, ultimo comma del D.P.R. in data 04/02/1984, n. 50.
- "Standars": la " Normativa per le procedure e le sistemazioni per la scarica di sostanze liquide nocive" adottata dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO con la risoluzione MEPC 18(22).

- “Procedure” : le Procedure per il controllo delle navi e relative scariche in applicazione dell'allegato II alla MARPOL 73/78 adottata dal MEPC con la risoluzione MEPC 26(23).
- “Manuale “ : il “manuale delle procedure e delle sistemazioni per la scarica delle sostanze liquide nocive “.
- “ Sostanza liquida nociva” : una qualunque delle sostanze indicate nell'appendice II dell'Annesso II alla MARPOL 73/78 o una sostanza assegnata provvisoriamente, in applicazione delle disposizioni del paragrafo(4) della Regola 3 del detto Annesso II, ad una delle categorie A, B, C e D.
- “Sostanze simili ad idrocarburi “: sono, al momento , quelle elencate nell'allegato 9 alle presenti disposizioni.
- “ Prodotti chimici liquidi pericolosi “ : quelli indicati nell'elenco di cui al D.M 14/3/1987 del Ministero della Marina Mercantile emanato in esecuzione dell'art 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 09 febbraio 1984, n.50 nonché nel Cap. XVII ISC Code e Cap. VI BC Code, e riportati nell'allegato 5 alle presenti disposizioni. Per i prodotti chimici liquidi pericolosi soggetti anche all'annesso II alla MARPOL 73/78, è indicata, tra l'altro, la categoria di appartenenza come sostanza inquinante.
- “ Merci pericolose allo stato gassoso”: quelle indicate nell'allegato alla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n.3101995/MP del 15/03/1984 nonché nel Cap.19 e XIX rispettivamente dell'IGC Code e del GC Code e riportate negli allegati 1 e 2 alle presenti disposizioni .
- “ Zavorra pulita “ CB : la zavorra trasportata in una cisterna che, dopo l'ultima volta che ha trasportato un carico contenente una sostanza di categoria A, B, C o D, sia stata accuratamente pulita ed i residui siano stati scaricati e la cisterna sia stata svuotata conformemente alle disposizioni appropriate contenute nell'annesso II alla MARPOL 73/78.
- “ Zavorra segregata (SB)” : l'acqua di zavorra introdotta in una cisterna adibita permanentemente al trasporto della zavorra o di carichi diversi dagli idrocarburi o dalle sostanze liquide nocive come definite negli allegati alla Convenzione e che siano completamente separate dagli impianti del carico e del combustibile.
- “ Terminale “ : il luogo ove le navi sono ormeggiate allo scopo di caricare e scaricare le sostanze liquide nocive, i loro residui e miscele le relative acque di prelavaggio /lavaggio, nonché prodotti chimici prodotti pericolosi non compresi tra le sostanze inquinanti.
- “Responsabile del terminale “: la persona a cui compete, secondo le vigenti disposizioni di legge, la responsabilità della gestione del terminale.
- “Deposito costiero” : lo stabilimento e il deposito costiero di cui all'art. 52 del Codice della Navigazione, in cui siano lavorate e depositate le sostanze liquide nocive ad i prodotti chimici liquidi pericolosi.
- “ Servizio Chimico di Porto”: quelle di cui alla Circolare Ministeriale n.520107 del 7/1/1981 .
- “ Raccomandatario Marittimo “ la persona di cui all'art.2 della legge 04/04/1977, n. 135 “Disciplina del Raccomandatario Marittimo”.

- “ Acque interne marittime “; le zone di mare indicate nell’art.2 , 1° Comma del Codice della Navigazione .
- “ Acque territoriali italiane “: le zone di mare indicate nell’art.2, 2° Comma del Codice della Navigazione e successive modificazioni.
- “ Strumenti pertinenti ”: SOLAS 74, protocollo 1978, I e II alla MARPOL 1973/1978

Art.2

Campo di applicazione

Sono soggetti alle presenti disposizioni :

- 1) – le navi italiane e straniere che transitano nelle acque del Circondario Marittimo di Gela od approdino nei porti del Circondario stesso e che:
 - Trasportano e/o devono caricare/scaricare “ merci pericolose allo stato gassoso e/o prodotti chimici liquidi pericolosi “ nonché scaricare “ sostanze liquide nocive “.
 - Trasportano e devono movimentare acque di lavaggio contenenti residui di sostanze liquide nocive.
- 2) – i terminali ed i depositi costieri interessati alla movimentazione delle sostanze liquide nocive.
- 3) – i raccomandatari marittimi delle navi di cui al precedente punto 7.

Cap.II

Disciplina trasporto merci pericolose allo stato gassoso

Art.3

(Autorizzazione per l’imbarco e lo sbarco)

Chi intende imbarcare merci pericolose allo stato gassoso di cui all’allegato 1 e/o composti nei Capitoli 19/IGC Code o XIX Code, nonché sbarcare merci allo stato gassoso di cui all’allegato 2. A, deve presentare domanda in bollo duplice copia (allegato 3) a questa Autorità Marittima, la quale, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti, apporrà sull’istanza sopracitata il Nulla Osta all’imbarco o allo sbarco dei prodotti gassosi stabilendone le relative modalità e restituendone copia.

La discarica delle merci pericolose allo stato gassoso di cui all’allegato 2.B è soggetta alle norme di cui all’art. 10 (disciplina discarica sostanze liquide nocive).

Qualora si presenti la necessità di trasportare alla rinfusa gas non compresi nell’elenco di cui all’allegato 1 nonché nei Capitoli 19 e XIX rispettivamente dell’IGC Code e GC Code, gli interessati devono inoltrare domanda al Ministero della Marina Mercantile fornendo i dati di cui all’allegato 4.

Art.4

(Viaggio occasionale)

L'Autorità Marittima, sentito il parere del R.I.Na, può autorizzare una nave parzialmente dotata dei prescritti requisiti, ad imbarcare e trasportare per un viaggio occasionale uno o più gas, sempre che le attrezzature di cui la nave è provvista garantiscono un adeguato grado di sicurezza .

Art.5

(Idoneità delle navi)

Le navi italiane e straniere che approdano nel porto di Gela o negli approdi del suo Circondario e trasportano o devono imbarcare o sbarcare le merci allo stato gassoso di cui al precedente art.3 devono essere munite delle seguenti certificazioni :

- a) – Navi nuove (costruite dopo il 1° luglio 1966) : Certificato ICOF – GC ;
- b) – navi esistenti (costruite prima del 1° luglio 1966): Certificato COF –GC rilasciato dal R.I.Na o l'Attestazione di idoneità al trasporto di gas liquidi alla rinfusa “ rilasciata dalla R.I.Na con allegato il Certificato di Classe.

Le navi straniere esistenti, iscritte nei registri di paesi con i quali la Repubblica Italiana ha stipulato particolari accordi in materia di Sicurezza della Navigazione, possono esibire, in luogo della documentazione di cui al punto b) sopracitato, il documento rilasciato dal proprio Governo in regolare corso di validità.

Art.6

(Istruzioni emergenze)

Le navi adibite al trasporto di merci pericolose allo stato gassoso sono soggette alle seguenti prescrizioni :

- a) – l'armatore della nave deve dare al Comando di bordo tutte le istruzioni opportune necessarie in ordine ai gas trasportati ed agli speciali impianti di bordo ;
- b) – ad ogni membro dell'equipaggio devono essere consegnate a cura dell'armatore, per ciascun gas, istruzioni scritte illustranti i rischi connessi con la loro movimentazione, il trasporto e la scarica, nonché le istruzioni per il pronto soccorso e l'uso delle dotazioni antinfortunistiche. Una copia delle istruzioni deve essere affissa all'albo della nave ;
- c) Il Comando di bordo deve provvedere ad istruire l'equipaggio sulla pericolosità del carico, sugli accorgimenti da adottare nelle manipolazioni inerenti, sul funzionamento od impiego degli apparecchi antinfortunistici ed antincendio;
- d) – i membri dell'equipaggio devono essere frequentemente esercitati sull'uso dei mezzi protettivi individuali ed, in particolare, sull'uso delle maschere, degli autorespiratori e sulle manovre antincendio;
- e) – a bordo devono essere organizzati opportuni servizi che provvedano alle misure ed agli interventi da attuare nei vari casi di possibili incidenti o rilievi anormalità;
- f) – il Comando di bordo deve predisporre il “Piano delle misure di emergenza “ e renderlo noto all'equipaggio. Il piano deve essere redatto nella lingua ufficiale del paese di appartenenza ed in Inglese e Francese.

Art.7

(Disposizioni generali)

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, per l'imbarco dei prodotti gassosi si fa rinvio alle norme contenute nell'allegato alla Circolare n. 9101995/MP datata 15/03/1984 del Ministero della Marina Mercantile.

Cap.III

"Disciplina Trasporto Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi e Discarica Sostanze Liquide Nocive "

Art.8

(Autorizzazione imbarco/sbarco prodotti chimici liquidi pericolosi)

Chi intende imbarcare i prodotti chimici liquidi pericolosi di cui all'allegato 5, o sbarcare i prodotti chimici di cui all'allegato 5 contrassegnati dai simboli III, - deve presentare domanda in bollo in duplice copia (allegato 7) a questa Autorità Marittima. L' Autorità Marittima, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti apporrà sull'istanza sopracitata il Nulla Osta all'imbarco o allo sbarco dei prodotti chimici pericolosi stabilendone le relative modalità e restituendone copia. La discarica dei prodotti contenuti nell'allegato 5 classificati, anche provvisoriamente, di categoria D, è soggetta alle norme di cui all'art.10 (disciplina discarica sostanze liquide nocive). Qualora si intenda imbarcare un prodotto non compreso fra quelli di cui agli allegati 5 e 6 gli interessati devono inoltrare al Ministero della Marina mercantile apposita domanda per l'iscrizione del nuovo prodotto nell'elenco stesso fornendo tutte le caratteristiche chimico-fisiche di pericolosità. Qualora, invece si tratti di sbarco di un prodotto non compreso negli elenchi di cui sopra, l'Ufficio Circondariale Marittimo, sentito il laboratorio di una Pubblica Amministrazione oppure un Chimico iscritto all'albo, provvede alla classifica provvisoria mediante assimilazione del prodotto ad uno già compreso nell'elenco sopracitato, dandone tempestiva comunicazione al Ministero.

Art.9

(Istruzioni di emergenza per il trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi)

Le navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi devono osservare le disposizioni contenute nel Cap.5 del D.M.09/03/**198.** delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi.

Art.10

(Nulla Osta discarica sostanze liquide nocive)

Le navi che intendono scaricare nel porto di Gela le "sostanze liquide nocive" di cui all'allegato 5 classificato, anche provvisoriamente di categoria A,B,C,D allegato 6 classificate anche provvisoriamente di categoria D, allegato 2.B e/o acque di lavaggio/prelavaggio contenenti residui delle precitate sostanze liquide nocive devono ottenere il nulla Osta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela.

Il Raccomandatorio Marittimo della nave deve presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo apposita istanza in carta legale, in duplice copia, intesa ad ottenere il nulla Osta alla scaricazione. La predetta istanza deve essere presentata con almeno 48 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave nelle acque territoriali del Circondario Marittimo di Gela.

Nell'Istanza devono essere inseriti i seguenti dati (allegato 8):

- Nome, indirizzo e recapito telefonico del Raccomandatorio Marittimo istante;

- Nome, nazionalità e stazza lorda della nave;
- Se la nave è esentata dal rispetto dei valori massimi dei residui cisterna in conformità alla Reg.5°(G) od alla Reg.5A (7) dell'Annesso II alla MARPOL 73/78;
- Previsto arrivo e partenza della nave e sua destinazione;
- Nome tecnico, numero UN, categoria di nocività, quantità totale e cisterne interessate per le sostanze/prodotti in transito ;
- Nome tecnico, numero UN, categoria della sostanza /prodotto contenuto per ultimo nelle cisterne vuote ; deve essere altresì indicato se le suddette cisterne sono pulite e libere da gas a contenenti residui e/o acque di lavaggio o contenenti zavorra pulita ;
- Se la nave intende, a seguito della scaricazione, effettuare il lavaggio o il prelavaggio delle cisterne e sbarcare le acque risultanti, identificando le cisterne interessate e le quantità di acqua da sbarcare ;
- Se la nave intende, a seguito della scaricazione eliminare i residui mediante ventilazione, identificando le relative cisterne interessate;
- Se la nave intende scaricare zavorra pulita;
- Se la nave richiede l'esenzione del lavaggio/prelavaggio o altre esenzioni, identificando le relative cisterne interessate.

All'istanza devono essere allegati, secondo il caso – e sempre che per alcuni documenti non ne sia stata preventivamente depositata la copia presso l'Ufficio Circondariale Marittimo- le seguenti Certificazioni (eventualmente anche in telecopia) .

- Copia dei certificati indicati nell'art.14 delle presenti disposizioni.
- Copia del consenso del ricevitore dei residui e delle acque di lavaggio/prelavaggio – quando necessario – con indicazione della destinazione finale degli stessi.

L'Autorità marittima, dopo avere effettuato i dovuti accertamenti, rilascerà l'apposito Nulla Osta alla alla scarica delle sostanze liquide nocive stabilendone le relative modalità.

Art.11

(Sorveglianza e controlli)

Le operazioni di scaricazione, strippaggio, prelavaggio/lavaggio e/o ventilazione devono essere effettuate secondo le procedure contenute nel “Manuale delle procedure e sistemazioni “(A&A MANUAL) in dotazione alla nave ed approvate per le navi italiane dal R.I.Na e per le navi straniere dell'Amministrazione di bandiera o Organizzazione da essa autorizzata.

Qualora durante le operazioni in argomento insorgano fatti tali che impediscono il rispetto delle procedure suddette o di altre disposizioni vigenti in materia di antinquinamento e/o sicurezza, il Comandante della nave è tenuto a sospendere le operazioni in corso dandone immediata informazione al Responsabile del Terminale, alla Autorità Marittima – con cui per altro è sempre in contatto via radio – ed al servizio Chimico del Porto.

Le operazioni potranno riprendere non appena ripristinate le condizioni operative prescritte o stabilite le condizioni alternative su autorizzazione dell'Autorità Marittima, sentito il parere del Servizio Chimico di Porto e/o del R.I.Na secondo le rispettive competenze .

Durante le operazioni in argomento, il Comandante della nave dovrà assicurare:

- La sorveglianza necessaria durante tutte le operazioni;
- La presenza di un membro dell'equipaggio qualificato all'effettuazione delle operazioni in argomento, ai sensi della normativa vigente;

- Che le manichette di collegamento con il terminale abbiano lunghezza sufficiente a permettere i normali movimenti della nave;
- Che gli ombrinali di coperta siano tappati per evitare eventuali colaggi in mare e che siano sistemate, sotto le connessioni delle manichette, delle ghiotte adatte a raccogliere eventuali perdite di prodotto;
- Che sia possibile, in ogni momento e circostanza, arrestare prontamente le operazioni in corso;
- Che sia provveduto alla bonifica della sostanza sparsa in coperta;
- La continua vigilanza degli impianti di bordo utilizzati nelle succitate, dell'assetto della nave e dell'ormeggio;
- Che i mezzi di protezione individuale siano prontamente utilizzabili in caso di necessità.

Le funzioni di controllo di cui alla Regola 8 dell'Annesso II alla MARPOL 73/78 ed alla "Procedura per il controllo delle navi e relative scariche " sono assolte dall'Autorità Marittima, dal Servizio Chimico di Porto e dal R.I.Na.

Gli accertamenti tecnici relativi alla pericolosità delle sostanze e dei prodotti chimici da movimentare e di quelli in transito, le analisi degli affluenti, il controllo del livello di strippaggio delle cisterne nonché dello stato di inerting delle medesime, sono eseguite dal Servizio Chimico di Porto.

Gli accertamenti tecnici concernenti l'idoneità della nave, degli impianti e delle apparecchiature per la scaricazione, il controllo dell'impianto di inertizzazione, quando richiesto, sono assolti dal R.I.Na. Al termine degli accertamenti i tecnici che li hanno eseguiti rilasceranno, per le parti di rispettiva competenza, una dichiarazione circa l'esito dei medesimi. Fermo restando la facoltà dell'Autorità Marittima di procedere a verifiche secondo le modalità che saranno stabilite caso per caso, dovranno comunque essere effettuati i seguenti controlli per accertare :

- La validità dei certificati di cui all'art.14 della presente ordinanza, la loro corretta compilazione e l'avvenuta effettuazione delle visite dovute;
 - Che le sostanze/prodotti da trasportare siano inclusi negli appropriati elenchi delle sostanze/prodotti che la nave è abilitata a trasportare e che siano contenuti in cisterne autorizzate ;
 - Sul registro di carico:
 - (I) Che le registrazioni siano aggiornate ;
 - (II) Se la nave ha lasciato il porto/i precedente/i con i residui di sostanze liquide nocive che non potevano essere scaricate a mare; la relativa annotazione sul registro del carico deve risultare, quanto richiesto, debitamente convalidata dall'Autorità competente del porto/i di provenienza ;
 - (III) Che siano state ottemperate eventuali condizioni sotto le quali la nave era stata autorizzata a lasciare l'ultimo porto di scaricazione;
- che il Manuale sia approvato dall'Autorità competente, come precedentemente precisato.
- Per quanto riguarda la scaricazione, devono essere comunque effettuati i seguenti controlli :
- a) – sostanze di categoria A
 - (I) Controlli relativi al lavaggio delle cisterne secondo quanto specificato alla Regola 8(3) dell'annesso II;
 - (II) Controlli relativi al prelavaggio delle cisterne secondo quanto specificato alla regola 8(4) dell'annesso II.
 - b) – sostanze di categoria B e C:

controlli sulle condizioni di scarica (temperatura del carico) al fine di stabilire, in relazione alle caratteristiche fisiche (viscosità, solidificazione) della sostanza la necessità o meno del prelavaggio, se previsto dal Manuale .
 - c) – prelavaggio/lavaggio delle cisterne a banchina : controllo dello stato di inerting (contenuto di ossigeno, non superiore al 5% in volume, pressione positiva) delle cisterne

che abbiano trasportato sostanze nocive o prodotti chimici aventi punto di infiammabilità (in v.c) uguale o inferiore a 60° C.

La ventilazione delle cisterne del carico, quale operazione prevista dell'Annesso II alla Marpol 73/78, può essere effettuata solo al di fuori delle acque portuali.

A seguito dei controlli effettuati, l'Autorità Marittima convalida le annotazioni apposte sul registro del carico, secondo quanto indicato all'art.12 delle presenti disposizioni.

Art.12

(Vidimazione del registro del carico)

L'Autorità Marittima convalida, sul registro del carico le seguenti annotazioni:

- (I) Annotazione dell'esenzione dal prelavaggio di cui alla regola 8(2)(b) e 8(5)(b) dell'annesso II (sezione j del registro del carico);
- (II) Annotazione relativa al lavaggio delle cisterne che abbiano contenuto sostanze di categoria A di cui alla Regola 8(3) dell'annesso II (sezione k del registro del carico) ;
- (III) Annotazione relativa al prelavaggio delle cisterne che abbiano contenuto sostanze di categoria A di cui alla Regola 8(4) dell'annesso II (sezione j del registro del carico);
- (IV) Annotazione relativa ai procedimenti alternativi adottati per la scarica di sostanze di categoria B e , di cui al precedente art.5 delle presenti disposizioni.

In aggiunta a quanto sopra, l'Autorità Marittima convalida il Registro del carico ogni qualvolta sia stata ispezionata una nave dopo che abbia scaricato sostanze di categoria B, C o D o abbia prelevato le cisterne in accordo al Manuale (sezione j del Registro del carico).

Art.13

(Ricezione dei residui del carico e delle acque di prelavaggio/lavaggio)

I residui del carico e le relative acque di prelavaggio/lavaggio delle cisterne possono essere scaricate, oltre che in impianti fissi di ricezione anche in contenitori mobili od in bettoline, alle seguenti condizioni:

Scarico in contenitori mobili

- 1) – quando i liquidi in argomento sono destinati al recupero e/o alla lavorazione, il ricevitore può chiedere che alle condizioni connesse si applichino le norme vigenti in materia di sbarco, imbarco, trasporto di merci pericolose allo stato liquido.

In ogni caso il ricevitore, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per le operazioni di sbarco dei liquidi in argomento, deve presentare all'Autorità marittima una relazione tecnica dettagliata sulla procedura che intende adottare specificandone anche le motivazioni.

l'Autorità marittima effettuate le verifiche ritenute necessarie e sentito il parere del servizio chimico di porto, potrà dare il Nulla Osta stabilendone eventuali precauzioni e modalità integrative da rispettare.

- 2) – quando i liquidi in argomento sono destinati ad impianti per lo smaltimento/trattamento/innocuizzazione si applicano le norme di cui al D.P.R. 915 del 10.9.1982.

L'Autorità marittima provvederà a comunicare alla Prefettura (di volta in volta) l'avvenuta scaricazione dei liquidi in argomento con tutte le informazioni necessarie per la loro identificazione

(nave, data di scaricazione , natura della sostanza nociva trasportata, quantità scaricata, deposito costiero in cui è avvenuta la discarica, etc.) onde consentire all'Ente preposto di eseguire controlli di legge sulla loro destinazione finale.

Scarico in Bettoline

Premesso che – così come previsto dalla Circolare n.38 citata – il Ministero della Marina mercantile regolerà l'utilizzo delle bettoline per la ricezione dei liquidi in argomento, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela è competente ad autorizzare l'impiego. A tal fine gli interessati dovranno sottoporre al predetto Ufficio la documentazione relativa alle procedure e sistemazioni che intendono adottare. I ricevitori dei residui del carico e/o delle acque di prelavaggio/lavaggio devono rilasciare, per iscritto, il consenso alla ricezione in quanto responsabili di tutte le operazioni inerenti alla conservazione e destinazione finale dei medesimi.

Art.14

“Idoneità delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi e/o discarica sostanze liquide nocive “

Fermo restando il rispetto delle altre disposizioni applicabili in materia di navigazione marittima, le navi italiane e straniere devono essere provviste della documentazione sotto indicata:

CHEMICAL TANKERS

- 1) Trasporto sostanze/prodotti elencati nell'allegato 5 e nell'allegato 6 (cat.D) – con esclusione delle sostanze /prodotti non ancora classificati dall'IMO- contrassegnate dal simbolo (*):
 - a) -1- Certificato ICOF (navi nuove);
2- Certificato COF – R.I.Na (navi esistenti); oppure;
2.I- COF Stato estero + attestazione rispondenza RINA (navi esistenti);
- 2.II – Attestazione di idoneità RINA (navi esistenti);
- b)- Manuale procedure e sistemazioni;
- c) – Registro del carico.
- 2) - Trasporto esclusivo sostanze/prodotti elencati nell'allegato 5 non ancora classificati (*)- non soggette all'annesso II contrassegnati dal simbolo III, e - :

Documentazione

- a) -1- Attestazione di idoneità RINA oppure :
2- Attestazione di idoneità Stato estero + attestazione di rispondenza RINA.
- 3) - Trasporto esclusivo sostanze elencate nell'allegato 5 non ancora classificate dall'IMO – contrassegnate dal simbolo (*)- soggette all'annesso II di categoria A,B,C e D:

Documentazione

- a) 1- Attestazione di idoneità RINA oppure :
2- Attestazione di idoneità Stato estero + attestazione di rispondenza RINA;
- b) – Certificato IPPC;
- c) – Manuale P & A;

- d) – Registro del carico.

4) – Trasporto esclusivo sostanze elencate nell'allegato 6 non ancora classificate all'IMO – contrassegnate dal simbolo(*)- soggette all'annesso II di categoria D:

Documentazione

- a) – Certificato IPPC ;
- b) – Manuale P & A;
- c) – Registro del carico.

CHEMICAL TANKERS <1000 T.S.L.

(Costruite prima del 1° luglio '83 adibite a Navig.Nazionale)

Fino alla data 1° luglio 1994 potranno essere dotate della seguente documentazione :

- 1) a) - Attestazione di idoneità RINA oppure :
- b) Attestazione di idoneità Stato estero + attestazione di rispondenza RINA;
- 2) – Certificato IPPC;
- 3) –Manuale procedure e sistemazioni ;
- 4) - Registro del carico.

Dopo la data del 1° luglio 1994 dovranno essere dotate della documentazione prevista per le Chemical Tankers esistenti.

OIL TANKERS

- 1) – Trasporto sostanze elencate nell'allegato 6 (cat.D) :

Documentazione

- a) - Certificato IPPC;
- b) – Certificato IOPP;
- c) Registro del carico;
- d) Registro Idrocarburi.
- 2) – Trasporto sostanze di categoria C e D simili agli idrocarburi di cui all'allegato 9.

Documentazione

- a) Certificato IOPP; nel certificato deve essere annotato che la nave può trasportare sostanze simili agli idrocarburi nonché una lista di tale sostanze che la nave è autorizzata trasportare;
- b) Registro Idrocarburi.

DRY CARGO SHIP

- 1) Trasporto sostanze di categoria D elencate nell'allegato 6 .

Documentazione

- a) Certificato IPPC ;
- b) Manuale P&A.;

- c) Registro del carico

GAS CARRIER

- 1) Trasporto sostanze comprese nel Cap.19 e XIX Code GC soggette all'annesso II- di cui all'allegato 2 .B.

La nave deve essere munita di :

- a) Sistema di zavorra segregata ;
- b) Pompe sommerse e sistemazioni che riducono al minimo la quantità di residuo del carico che rimane dopo la scarica, ad un valore per cui l'amministrazione sia convinta, sulla base del progetto, che le prescrizioni di prosciugamento delle Regole 5A (2) (b) o 5A (4) (b) senza alcun riguardo alla data limite sono soddisfatte e il residuo del carico può essere scaricato nell'atmosfera attraverso le sistemazioni di sfogo gas approvato
- c) 1- Certificato ICOF GC (nave nuova);
2- COF GC RINa (navi esistenti);oppure:
2.I- COF GC Stato estero + attestazione di idoneità al trasporto gas (navi esistenti);

d) Certificato IPPC nel quale sia attestato che la nave trasporta solo quelle sostanze nocive liquide di cui all'annesso II elencate anche nell'appropriato Gas Code;

e) Manuale P. & A. ;

f) Registro del carico.

- 2) Trasporto esclusivo sostanze di categoria D elencate nell'allegato 6

Documentazione

- a) Certificato IPPC ;
- b) Manuale P. & A. ;
- c) Registro del carico.

Art.15

(Navi battenti bandiera di stati non parti delle Convenzioni MARPOL 73/78 o SOLAS 74)

Le navi straniere costruite il, o dopo il 1° Luglio 1986 non provviste dei Certificati ICOF o ICOF(GC) o IPPC, secondo la fattispecie, e non siano munite di "Dichiarazione di conformità" (Certificate of compliance) all'ISC Code, all'IGC Code od all'annesso II alla MARPOL 73/78 come necessario, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da una Organizzazione della stessa autorizzata, saranno sottoposte agli accertamenti necessari per assicurare che non siano ad esse applicate condizioni più favorevoli di quelle previste per le navi italiane aventi le stesse caratteristiche.

Parimenti le navi straniere non provviste dei certificati IOPP o SOLAS 74, secondo la fattispecie , e non siano munite di "Dichiarazione di conformità" (Certificate of compliance) all'allegato I alla MARPOL 73/78 relativamente alle sostanze siili agli idrocarburi elencati in allegato alla Circolare n, 38/87 in premessa citata (appendice III all'annesso II alla MARPOL 73/78) od SOLAS 74, secondo la fattispecie, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un'Organizzazione dalla stessa autorizzata saranno sottoposte agli accertamenti necessari per assicurare che non siano ad esse applicate condizioni più favorevoli di quelle previste per le navi italiane aventi le stesse caratteristiche.

Gli accertamenti di cui sopra saranno eseguiti – prima dell’entrata della nave nelle acque portuali – dalla Commissione di cui all’art. 25 della Legge 5/6/1962 n.616 con le procedure previste per la “Visita dettagliata “ dal Memorandum di Parigi 1982. Al termine della visita sarà rilasciato il “Report of Inspection “ sul quale sarà annotato che la visita è stata eseguita sulla base dell’art.5 (A) della MARPOL 73/78 o dall’art. II/3 del Protocollo 78/SOLAS 74 “ Trattamento non più favorevole “ . Il Report ha validità semestrale ed è valido per tutti i porti italiani. Analogamente le navi di stazza lorda inferiore a 500 TSL . saranno sottoposte con gli stessi criteri, agli accertamenti tesi a verificare la loro rispondenza alle disposizioni del regolamento di sicurezza italiano. A richiesta e spese dell’Armatore interessato , la commissione può eseguire gli accertamenti anche in porti esteri. La nave che deve essere sottoposta agli accertamenti di cui sopra deve dar fonda nei prescritti “ punti di fonda “per attendere l’arrivo della Commissione di visita.

Cap.IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER DEPOSITI COSTIERI E NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE ALLO STATO GASSOSO, PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI E/O SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE.

Art.16

(Comunicazione preventiva della nave all’Ufficio Circondariale Marittimo di Gela)

Le navi adibite al trasporto di merci pericolose allo stato gassoso (all.1), prodotti chimici liquidi pericolosi(all.5) e sostanze liquide nocive (all.5 e 6 di categoria A, B,C, e D) debbono far pervenire all’ Ufficio Circondariale Marittimo di Gela – con almeno 48 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo nelle acque territoriali del Circondario Marittimo di Gela – un messaggio contenente le seguenti informazioni (vedere fac-simile allegato 10):

- Tipo, nominativo internazionale, nome, nazionalità, lunghezza fuori tutto, stazza lorda, portata lorda, anno di costruzione della nave ;
- Ora del previsto arrivo della nave al pilota od alla fonda in rada ed immersione all’arrivo ;
- Nome tecnico, numero UN, quantità totale delle sostanze/prodotti trasportati;
- Data e luogo del rilascio dell’ultima ispezione, validità degli appropriati Certificati di cui all’artt.5 e 14 delle presenti disposizioni;
- Data, luogo di esecuzione e rilievi dell’ultima visita per il Memorandum di Parigi 1982;
- Ogni altra notizia relativa alle deficienze dello scafo, apparato motore, organo di governo e dotazione di sicurezza.

Le predette navi possono non inviare il telex di cui all’art.6 della ordinanza 21/86 in data 25.06.1986.

I Comandanti delle navi provenienti da porti distanti meno di 48 ore di navigazione dal porto di Gela, o dirottate a Gela nel corso della navigazione, devono far pervenire detta comunicazione al più presto possibile e comunque sempre prima di entrare nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Gela.

Art.17

COLLEGAMENTI RADIOTELEFONICI

Le navi devono :

1)- stabilire e mantenere un collegamento radiotelefonico con l'Autorità marittima sede del Centro Operativo competente per giurisdizione, direttamente o tramite la stazione FT (vedere schema sotto riportato) sinché non entrino nelle acque portuali.

GIURISDIZIONE	CENTRO OPERATIVO	STAZIONE RADIO
Mar Ligure a Alto Tirreno	Genova	Genova Radio PT o Compamare Genova
Medio e Basso Tirreno	Napoli	Napoli Radio PT o Compamare Napoli
Acque di Sardegna	Cagliari	Cagliari Radio PT o Compamare Cagliari
Acque di Sicilia	Catania	Catania Radio PT o Compamare Catania
Ionio e Basso Adriatico	Bari	Bari Radio PT o Compamare Bari
Alto e Medio Adriatico Ravenna	Ravenna	Ravenna Radio PT o Compamare

Le frequenze di chiamate delle stazioni radio sono :

- Stazione costiera PT: 2023 Khz o 2182 Khz Canale 16 VHF
 - Stazione costiera Compamare : 2182 Khz Canale 16 VHF
- 2) Informare l'Autorità marittima di qualsiasi manchevolezza od incidente che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire un pericolo per l'ambiente marino o atmosferico.

Art.18

(Dotazioni di pronto soccorso)

- 1) NAVI: le navi adibite al trasporto di merci pericolose allo stato gassoso (all.1), prodotti chimici liquidi pericolosi (all.5)(all.6) di categoria A, B, C E D) devono essere dotate di apposita certificazione emessa da un Ufficio di Sanità Marittima Italiano – avente validità semestrale – attestante la presenza a bordo delle dotazioni e presidi sanitari richiesti dal D.M 24/12/86 nonché di quei presidi medici di pronto soccorso specifici per le sostanze per le quali la nave è abilitata al trasporto. Per le navi straniere è accettata analogia certificazione in corso di validità, emessa dall'Autorità Sanitaria di bandiera.
- 2) DEPOSITI COSTIERI : a disposizione del personale addetto alle operazioni di movimentazione dei prodotti o merci di cui al sopra citato punto 1)= deve trovarsi sempre prontamente disponibile una cassetta con medicinali ed accessori, comprendenti tra l'altro, un apparecchio ad ossigeno per la rianimazione e gli antidoti specifici per prodotti da movimentare. Tali presidi medici devono essere sottoposti a controlli periodici non superiori a 6 mesi da parte dell'Ufficio di Sanità Marittima che ne rilascerà apposito attestato.

Art.19

(Allibi, travasi, lavori a bordo delle navi)

L'Autorità Marittima può autorizzare alle condizioni di sicurezza stabilite di volta in volta, operazioni di allibo, travaso o lavori a bordo delle navi che si trovano nella sua giurisdizione.

Art.20

(Obblighi di depositi costieri)

Il Deposito Costiero che riceve o spedisce prodotti chimici liquidi pericolosi, sostanze liquide nocive o merci pericolose allo stato gassoso, deve consegnare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela, per ogni sostanza/prodotto movimentato, una "Scheda Tecnica" contenente le seguenti informazioni:

- Denominazione chimica e commerciale , sinonimi, formula chimica e di struttura, numero UN, Categoria di nocività;
- Caratteristiche chimico-fisiche , compresa la reattività e la temperatura stabilita per la movimentazione ;
- Pericoli per la salute delle persone (caratteristiche tossicologiche);
- Mezzi protettivi da usare in caso od emergenza ;
- Azioni da interpretare in caso di spandimento, colaggio ed emissione in atmosfera;
- Modalità di disinquinamento e mezzi adeguati e controindicati;
- Criteri di decontaminazione, interventi di pronto soccorso e medicinali specifici e controindicati;
- Numero telefonico e nominativo della /e persona/e da contattare in caso di emergenza;
- Ogni altra notizia utile al fine di prevenire o contenere situazioni di pericolo o per la collettività, le installazioni portuali e l'ambiente.

Copia "Scheda Tecnica " deve essere tenuta a disposizione del personale del Deposito Costiero , del Dipartimento di Emergenza delle Unità Sanitarie Locali e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Qualora si tratti di sostanze –prodotti diversi da quelli normalmente movimentati ,la relativa "Scheda Tecnica " dovrà essere consegnata agli Enti sopracitati con almeno 72 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave . La "Scheda Tecnica " deve essere prontamente aggiornata qualora necessiti di aggiornamenti dettati dall'evoluzione tecnologica.

Art.21

(Prevenzione dell'inquinamento)

Nonostante le disposizioni dell'annesso I e II alla MARPOL 73/78 è fatto divieto , stante la vigenza dell' art.16 della Legge 31.12.82 n. 989 di versare in mare o di causarne lo sversamento di idrocarburi o miscele di idrocarburi , nonché delle altre sostanze nocive all'ambiente Marino indicati nell'elenco "A" alla legge predetta.

Lo sversamento della "zavorra segregata " quale definita all'annesso I alla MARPOL 73/78 e dall'art.1 delle presenti disposizioni non è soggetta al divieto del presente articolo, la " zavorra pulita" quale definita nell'annesso I della MARPOL 73/78 e dell'art.1 delle presenti disposizioni.

Art.22

(Azioni a seguito di inquinamento)

Si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 della legge 31/12/1982 n.979, dal Cap.3 appendice 2 delle " Procedure per l'applicazione dell'Annesso II.